



| | | |
|-------------------------|---|--|
| Comune di Rimini | Sportello per l'Edilizia Residenziale e Produttiva Ufficio del Dirigente | Via Rosaspina n.21- 47923 Rimini Tel. 0541 704885 URL: http://www.comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409 |
|-------------------------|---|--|

Protocollo e data a piè pagina

- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
ordine.rimini@ingpec.eu
- All' Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
oappc.rimini@archiworldpec.it
- All' Ordine dei Geometri della Provincia di Rimini
collegio.rimini@geopec.it
- All' Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna
oger@pec.geologiemiariomagna.it
- Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
collegiodirimini@pec.cnpi.it
- Alla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Emilia-Romagna
protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it
- Al Personale SUE
- e, p. c.** All' Assessore alla Mobilità, Programmazione e Gestione del Territorio, Demanio
Dott.ssa Roberta Frisoni

Oggetto: Deroghe ex-art. 7 ter L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

Tra le deroghe consentite dall'art. 7 ter della L.R. n. 20/2000, riconvertito nell'art. 10 della L.R. n. 24/2017, il RUE vigente ha ricompreso anche quelle riguardanti i limiti imposti dall'art. 9 del D.M. n.1444/68 concernenti i distacchi tra pareti finestrate.

Tuttavia, il recente orientamento giurisprudenziale originatosi a seguito di pronuncia del T.A.R. di Parma con sentenza n. 00113/2018 pubblicata il 16/04/2018, ha sollevato importanti eccezioni riferite alla potestà derogatoria in materia, ribadendo che la totale competenza resti unicamente in capo allo Stato, al quale può essere sottratta solo in caso di interventi edilizi riguardanti "gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati".



| | | |
|-------------------------|---|--|
| Comune di Rimini | Sportello per l'Edilizia Residenziale e Produttiva Ufficio del Dirigente | Via Rosaspina n.21- 47923 Rimini Tel. 0541 704885 URL: http://www.comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409 |
|-------------------------|---|--|

Pertanto, preso atto dei contenuti della sentenza sopra citata e in attesa della pronuncia di secondo grado (stante il ricorso al Consiglio di Stato del Comune di Piacenza), si ritiene doveroso procedere in sintonia con quanto statuito nella stessa, respingendo gli interventi al momento in istruttoria contrastanti con le nuove disposizioni.

Coerentemente con i principi appena riaffermati dal Tribunale Amministrativo, non pare invece opportuno escludere dal regime derogatorio riguardante i distacchi tra edifici, le possibilità concesse dall'art. 5 della DGR n. 967/15 e s.m.i., trattandosi della traduzione in ambito locale di norma statale introdotta dai commi 6 e 7, art. 14 del D. Lgs. n. 102/14.

In virtù di quanto sopra si dispone pertanto che dalla data della presente, gli interventi edilizi (anche in sanatoria) in istruttoria e presentati ex-art. 7 ter della LR n. 20/2000, e in particolare:

- le SCIA per le quali non si sia sostanziata la validità;
- i PC per i quali non sia stata ancora inviata la notifica di approvazione;

siano diniegati se in contrasto con quanto disciplinato dall'art. 9 del DM n. 1444/68.

Si dispone inoltre che con riferimento ai titoli in corso e a quelli (ancorchè in deroga all'art. 9 del DM n. 1444/68) non rientranti tra le esclusioni di cui sopra, siano ammissibili le varianti inessenziali ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 23/04.

Si provvederà a dare pubblicità alla presente attraverso gli opportuni siti web.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia
Ing. Carlo Mario Piacquadio
(Documento firmato digitalmente)